CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO EQUITALIA – LOTTO N. tra Equitalia S.p.A. (di seguito brevemente "Equitalia") con sede legale in ______, Via _____, C.F. e P.I. _____, in nome e per conto di Equitalia ____ S.p.A., con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.I. persona del legale rappresentante ______, domiciliato per la carica ove sopra; ______ (di seguito anche solo "*Fornitore*") con sede legale in _____, via ______ n. ___, C.F. ______, P.I. _____, matricola INPS C.C.N.L. _____, n. dipendenti _____, in persona del rappresentante legale, ______, domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria dell'R.T.I./Consorzio composto da **Premesso** - che con Disposizione del Responsabile della Funzione Acquisti n. 200 del 9/10/2015, Equitalia Spa ha avviato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e dei servizi correlati per le Società del Gruppo Equitalia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul profilo della Committente Equitalia Spa nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 ore, il Corriere della Sera, La Repubblica e il Messaggero; - che all'esito del confronto concorrenziale all'uopo indetto, l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara; che, pertanto, con provvedimento prot. ___/__ del _____, Equitalia _____ ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del Fornitore; - che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia; - che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all'art. 11, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006; - che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; - che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea

_____, il ______ e valida sino al ______;

cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro ______, emessa da

- che il Fornitore é in possesso di un'apposita polizza assicurativa ai sensi di quanto disposto dal D.M. Ministero dell'Interno del 1° dicembre 2010, n. 269, a copertura della Responsabilità Civile verso terzi e contrattuale.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse e allegati

- 1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativi allegati);
 - Allegato "B" (Offerta del Fornitore);
 - Allegato "C" (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati);
 - Allegato "D" (DUVRI).
- 2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - Offerta del Fornitore;
 - DUVRI:
 - Documento operativo;
 - Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Articolo 2 Oggetto

- 1. Con il presente contratto Equitalia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida al Fornitore, che accetta, i servizi di vigilanza fissa ed i servizi correlati a favore della Società Equitalia ______ le cui prestazioni sono di seguito indicate:
 - A. vigilanza fissa;
 - B. vigilanza ispettiva (ronda);
 - C. telesorveglianza e tenuta chiavi;
 - D. pronto intervento su allarmi;
 - E. apertura e chiusura sedi;
 - F. controllo posta tramite appartato radiogeno;
 - G. (esclusivamente per il lotto 13, in favore di Equitalia S.p.A.) servizio di reception.
- 2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato Tecnico.

Articolo 3

Durata

- 1. Il contratto avrà durata 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione di cui all'art. 304 DPR 207/2010.
- 2. Tale durata potrà essere protratta, previa tempestiva comunicazione scritta di Equitalia, fino a concorrenza del corrispettivo massimo previsto dal presente contratto, nel caso in cui, allo scadere del periodo indicato al comma 1, il corrispettivo massimo contrattuale stabilito al successivo art. 4, anche eventualmente incrementato, non sia ancora esaurito. In tale ipotesi , il contratto verrà comunque a scadenza al raggiungimento dell'importo massimo indicato.

Articolo 4 Corrispettivi

1.	I corrispettivi spettanti al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazion
	oggetto del presente contratto sono stabiliti nella misura complessiva di €,00 (euro
	/00) oltre IVA, oltre €,00 (euro/00) per oneri della sicurezza, secondo
	seguenti corrispettivi unitari per singolo servizio:
	vigilanza fissa - Euro;
	vigilanza ispettiva (ronda) - Euro;
	telesorveglianza e tenuta chiavi - Euro;
	pronto intervento su allarmi - Euro;
	apertura e chiusura sedi - Euro;
	controllo posta tramite appartato radiogeno - Euro;
	(esclusivamente per il lotto 13, in favore di Equitalia S.p.A.) servizio di reception -
	Euro;
2.	Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1, del presente articolo
	non vincola in alcun modo Equitalia alla richiesta di prestazioni minime determinate
	non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo
	garantito.

- 3. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore.
- 4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 5. Il corrispettivo sarà adeguato in conformità a quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.
- 6. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

- Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
- 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Equitalia ______, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 4. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Equitalia ______ di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
- 5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia________, assumendosene ogni relativa alea.
- 6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
- 7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia______ ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
- 8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature (adeguare in caso di avvalimento).
- 9. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo

	stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di
	esecuzione delle prestazioni commesse.
10	. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi,
	Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto
	di diritto il presente Contratto.
	Articolo 6
	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1.	Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio
	personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel
	rispetto della normativa vigente.
2.	In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli
	in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio
	carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni
	derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive
	modificazioni e integrazioni.
3.	Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività
	contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
	collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla
	categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive
	modifiche ed integrazioni.
4.	Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo
	la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5.	Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il
	Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse,
	per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6.	Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo,
	con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di
	Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore
	direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7.	Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale
	impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere
	indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto
	personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8.	Equitalia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere
	un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei
	locali di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di

igiene	е	sicurezza	sul	lavoro.	II	Fornitore	dovrà	provvedere	all'immediata	sostituzione	delle
risorse	al	lontanate.									

9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia______ potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 7 Penali

- 1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, Equitalia______ potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate all'art. 19 del Capitolato tecnico.
- 2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
- 3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia_____ di agire per il ristoro del maggior danno subìto né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
- 4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
- 5. Si applica l'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8

Fatturazione e modalità di pagamento

- 1. L'importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto in rate mensili posticipate, relativamente alle prestazioni rese nel mese precedente, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle rate, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "Regolare Esecuzione" al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
- 2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Equitalia______ del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 3. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.

4.	Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità Equitalia procederà al
	pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal
	Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente
	contratto.
5.	Sulle fatture dovrà essere specificato il numero di protocollo ed il numero di CIG del Contratto,
	nonché il numero di "Verifica di Conformità"/"Regolare Esecuzione" relativo alle prestazioni
	fatturate. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la fattura sarà restituita
	al Fornitore per le necessarie integrazioni.
6.	Le fatture dovranno essere intestate ad Equitalia S.p.A., P. IVA, Via
	, Roma (001), ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto da
	Equitalia medesima.
7.	L'emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito
	dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità
	elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile
	2013 n 55 e s.m.i Equitalia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto
	delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
	A tal riguardo, il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco
	Ufficio" di Equitalia (inserire il codice ufficio tra i seguenti, per quanto di riferimento:
	(i)Equitalia SpA: UFUY5I; (ii) Equitalia Nord SpA: UFC9G1; (iii) Equitalia Centro SpA: UF733E;
	(iv) Equitalia Sud SpA: UFKIP3; (v) Equitalia Giustizia SpA: UFSKXG), il numero di CIG nonché
	dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazione che in fase di verifica di
	conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell' Esecuzione:
	 Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
	 "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);
	o "Numero Documento della Ricezione" (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare
	Esecuzione
	o "Data" (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
	o "Numero linea della Ricezione" (2.1.5.4): indicare il numero linea della
	regolare esecuzione o "CIG" (2.1.5.7).
8.	Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n.
	136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n, intestato al Fornitore ed
	acceso presso (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale, in
	, Via, A.B.I, C.A.B, IBAN
	Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente
	dedicato alle commesse pubbliche.

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO

9.	Ai sensi dell'art. 3,	comma 7, della Lego	ge n. 136/2010, il F	Fornitore dich	iara che le	persone
	delegate ad operare	sul conto corrente di c	ui al precedente con	nma sono:		
	• nome	, cognome	, nato a	, il	c.f	;
	• nome	, cognome	, nato a	, il	c.f	•
10.	Il Fornitore si impeg	na a comunicare temp	estivamente ogni m	nodifica dei da	ati trasmessi	ai sensi
	del presente articolo					
11.	Il Fornitore assume,	con la sottoscrizione	del presente contra	ıtto, tutti gli ol	oblighi di trad	cciabilità
	dei flussi finanziari p	revisti dalla Legge n. 1	36/2010, ai sensi di	quanto dispos	sto dall'art. 3,	, comma
	8, della medesima.					
12.	Equitalia	verificherà, in relazi	one ai contratti sot	toscritti dal F	ornitore con	i propri
	subappaltatori o su	ıbcontraenti della filie	ra delle imprese a	qualsiasi tito	olo interessa	ate dalle
	prestazioni oggetto d	lel presente Contratto,	l'inserimento, a pen	a di nullità as:	soluta, di un'a	apposita
	clausola con la quale	e ciascuno di essi assu	ıme gli obblighi di tra	acciabilità dei	flussi finanzi	ari di cui
	alla Legge n. 136/20	10. A tal fine, il Fornit	ore si obbliga ad inv	viare ad Equit	alia	copia
	di tutti i contratti po	sti in essere, per l'ese	ecuzione del presen	ite Contratto,	dal Fornitore	e stesso
	nonché dai propri su	bappaltatori o subcon	traenti.			
13.	Ai sensi di quanto	previsto dal comma 9	9-bis dell'art. 3 della	a Legge n. 1	36/2010, il p	presente
	Contratto potrà esse	re risolto da Equitalia_	in tutti i c	asi in cui venç	ja riscontrata	a in capo
	al Fornitore una viola	azione degli obblighi d	i tracciabilità previst	i dall'art. 3, L	egge n. 136/	′2010. In
	tale ipotesi, Equitalia	a provved	erà a dare comunic	azione dell'in	tervenuta ris	oluzione
	alle Autorità compete	enti.				
14.	Il pagamento delle fa	atture sarà effettuato e	ntro trenta giorni dal	la data di rice	vimento delle	e stesse.
	In caso di ritardo nel	pagamento per fatti im	nputabili ad Equitalia	ı, il	Fornitore av	rà diritto
	al pagamento degli i	nteressi moratori.				
15.	Ai sensi e per gli effe	etti dell'art. 48-bis del	D.P.R. n. 602/1973	e del D.M. 18	gennaio 200	08 n. 40,
	Equitalia	verificherà, prima d	i procedere al paga	amento di co	rrispettivi di	importo
	superiore a Euro 10	.000,00 (diecimila) ma	turati dal Fornitore,	la sussistenz	a o meno in	capo al
	medesimo di una o	più cartelle di pagar	mento scadute e no	on saldate, a	venti un am	montare
	complessivo pari al	meno al predetto imp	orto di Euro 10.00	0,00 (diecimi	la). In caso	di esito
	positivo della predet	ta verifica, Equitalia _	ai sens	i di quanto p	revisto dall'a	rt. 3 del
	citato Decreto Minist	eriale- procederà alla s	sospensione del pag	amento.		
			Articolo 9			
			Recesso			
1.	Equitalia	si riserva il diritto di r	ecedere in qualsiasi	i momento da	I presente C	ontratto,
	senza necessità di	giustificazioni, dandon	e preventiva comur	nicazione al F	ornitore a m	nezzo di

SCHEMA	DI	CONT	RATTO
	$\boldsymbol{\nu}$	UUI 11	

	raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta)
	giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2.	Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il
	Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale
	interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia
3.	In caso di recesso di Equitalia, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo
	relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo
	di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite
4.	Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, nonché ad ogni
	ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese.
	Articolo 10
	Recesso per giusta causa
1.	Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal
	presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al Fornitore, a
_	mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata.
2.	Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo al Fornitore di un evento quale, a mero titolo
	esemplificativo e non esaustivo:
	i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero
	l'assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti
	l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del
	responsabile tecnico del Fornitore;
	ii) il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o
	sanzionato con l'applicazione delle penali di cui all'articolo 7;
	iii) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente
_	Contratto;
3.	Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Fornitore
	dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione
	non comporti danno alcuno ad Equitalia
4.	In caso di recesso di Equitalia, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo
	relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo
	di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.
	Articolo 11 Risoluzione
1.	In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente
	Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà
	assegnato da Equitaliaa mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica
	certificata- per porre fine all'inadempimento, Equitalia medesima ha la facoltà di

SCHEMA DI CONTRATTO

considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.

- 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto cessione dei crediti), 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
- 3. Equitalia_____ potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
 - c) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
- 4. In caso di risoluzione, Equitalia______ ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia_____ di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Igs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
- 3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 13

Assicurazioni e Cauzione definitiva

1.	II	Fornitore	terrà	indenne	Equitalia	da	qualsiasi	danno	possa	derivare	ac
	Ed	quitalia		medesim	na in conseguenza di	omi	ssioni, neg	ligenze	o altre i	nadempie	nze
	re	lative all'es	ecuzio	ne delle p	restazioni contrattuali	ad e	sso riferibil	i.			

2.	Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di un'apposita polizza assicurativa ai
	sensi di quanto disposto dal D.M. Ministero dell'Interno del 1° dicembre 2010, n. 269, a copertura della Responsabilità Civile verso terzi e contrattuale.
3.	Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al
J.	
	presente articolo è condizione essenziale per Equitalia e che, pertanto, qualora il
	Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto
	la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto,
	con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni
	danno subìto.
4.	Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto
	l'assicurazione presentata – ancorché accettata da Equitalia non dovesse garantire
	al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale
	ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato
	pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
5.	La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre
	gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente
	contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
	esecuzione.
6.	Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore
	dovrà provvedere al reintegro.
7.	La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle
	prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
	residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
	Articolo 14
(da	Subappalto/Divieto di subappalto inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1.	Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto
••	divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
	arrioto ai i orintore di sabappantare le prestazioni oggetto dei presente contratto.
(da	a inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1.	Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in
	misura pari al XXX% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti

a.; b.

prestazioni contrattuali:

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO

2.	A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui
	all'art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi
	indicati.
3.	L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non
	comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane
	pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l'esecuzione di tutte le attività
	contrattualmente previste.
4.	I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale
	si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi
	finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
5.	Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia
	pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6.	I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i
	requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
7.	In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà
	l'autorizzazione al subappalto.
8.	Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla
	singola Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
	suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al
	subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano
	trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà il
	successivo pagamento a favore del Fornitore.
9.	Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante
	l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del
	subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di
	Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10.	. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni
	di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i
11.	. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi,
	Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi
	dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
	Articolo 15
	Oneri fiscali, spese contrattuali
	Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che
	anno carico ad Equitalia per legge.
2. I	I Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni
5	soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa,

ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Articolo 16 Riservatezza

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
- 3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente art. Equitalia_____ potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 17

Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile

- 1. Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all' art. 13 del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
- 2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 3. Equitalia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.
- 4. Equitalia_____ S.p.A., in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
- 5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03.
- 6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni

impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

- 7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
- 8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell'Atto dovranno essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
- 9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del citato decreto legislativo.
- 10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
- 11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per la Società.

Articolo 18

	Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione
Equita	liaS.p.A. ha nominato per l'esecuzione del presente contratto, il Sig. Marco Proiett
quale	Responsabile Unico del Procedimento e il Sig quale Direttore
dell'Es	secuzione.
	Articolo 19
	Responsabile di contratto per il Fornitore
1. II F	ornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig, il quale
avra	à la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato a
agii	re come principale referente con Equitalia
2. II re	esponsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita
ute	nza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le	comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
	> Cellulare;
	> Telefono;
	> Fax;
	> Indirizzo di posta elettronica certificata

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo. 5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione di Equitalia coordinandosi con il medesimo. Articolo 20 Codice etico 1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia S.p.A. consultabile sul sito web www.gruppoequitalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni. Articolo 21 Foro competente 1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
Articolo 20 Codice etico 1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia
Articolo 20 Codice etico 1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia
Codice etico 1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia S.p.A. consultabile sul sito web www.gruppoequitalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni. Articolo 21 Foro competente 1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
Codice etico 1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia S.p.A. consultabile sul sito web www.gruppoequitalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni. Articolo 21 Foro competente 1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia
Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia S.p.A. consultabile sul sito web www.gruppoequitalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni. Articolo 21 Foro competente 1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
www.gruppoequitalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia
comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia
inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni. Articolo 21 Foro competente 1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
Il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni. Articolo 21 Foro competente 1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
Il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni. Articolo 21 Foro competente 1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
Foro competente 1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
Foro competente 1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
Foro di Roma. Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
Articolo 22 Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
Clausola finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni
normative vigenti in materia.
B
, lì Il Fornitore Equitalia S.p.A.
Il Fornitore EquitaliaS.p.A.
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di
seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8
TISTILITAZIONE E MOUSIITA DI DAUSMENTO). SIT A (LECESSO), SIT ILI (LECESSO DEL DILIGIA CALISA), SIT ILI
(fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (recesso per giusta causa), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 13 (assicurazioni e

competente).

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO

, lì			
II Fornitore			